

Deliberazione 19 dicembre 2008 – ARG/elt 190/08

Aggiornamento per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) delle condizioni economiche del servizio di vendita di maggior tutela e modifiche al TIV e al TIT

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 dicembre 2008

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge n. 125/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale;
- il decreto del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2003, recante assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico Spa e direttive alla medesima società;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 dicembre 2008 recante determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2009, e direttive all'Acquirente unico Spa in materia di contratti pluriennali di importazione per l'anno 2009.

Viste:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del

decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2007, n. 278/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TILP);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 12 maggio 2008, ARG/elt 29/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 29/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2008, ARG/elt 178/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 178/08);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, ARG/elt 182/08;
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 189/08.

Viste:

- la nota del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008, prot. Autorità n. 38072 del 3 dicembre 2008;
- la comunicazione della società Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico) del 12 novembre 2008, prot. Autorità n. 35415 del 17 novembre 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico dell'1 dicembre 2008, prot. Autorità n. 40226 del 15 dicembre 2008 (di seguito: comunicazione 1 dicembre 2008);
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 5 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39036 del 10 dicembre 2008;
- la comunicazione dell'Acquirente unico del 10 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39523 dell'11 dicembre 2008;
- la comunicazione di Terna Spa (di seguito: Terna) del 9 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39520 dell'11 dicembre 2008;
- la comunicazione di Terna dell'11 dicembre 2008, prot. Autorità n. 39488 dell'11 dicembre 2008;
- le note della Direzione Mercati 4 novembre 2008, prot. n. 33509 e prot. n. 33511, agli esercenti la maggior tutela a cui si applica il meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV (di seguito: Note per il meccanismo di compensazione);
- la nota della Direzione Mercati 6 novembre 2008, prot. 33924, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: Nota agli esercenti la maggior tutela).

Considerato che:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 125/07;
- ai sensi dell'articolo 7 del TIV il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione di:
 - a) corrispettivo PED;
 - b) corrispettivo PPE;
 - c) componente UC1;
 - d) componente $DISP_{BT}$

e che i corrispettivi di cui alle lettere a), b) e c) siano aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;

- il corrispettivo PED è determinato coerentemente con la finalità di copertura dei costi sostenuti dagli esercenti la maggior tutela per l'approvvigionamento dell'energia elettrica destinata ai propri clienti cui è effettivamente erogato tale servizio;
- gli elementi PE e PD del corrispettivo PED sono fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi sostenuti o che si stima saranno sostenuti nell'anno solare di riferimento dall'Acquirente unico, rispettivamente, per l'acquisto dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela e per il servizio di dispacciamento;
- il comma 13.2 del TIV prevede che, ai fini delle determinazioni degli elementi PE, PD e del corrispettivo PED, l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento relativi all'anno solare cui le medesime determinazioni si riferiscono (2009 con riferimento all'aggiornamento di cui al presente provvedimento), nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- relativamente all'anno 2009, le informazioni riguardanti la cessione al mercato dell'energia elettrica corrispondente alla capacità produttiva di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 29 aprile 1992, n. 6 incorporano ancora elementi di stima;
- con riferimento ai costi di dispacciamento relativi agli ultimi mesi di consuntivo dell'anno 2008, gli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima risultano più elevati rispetto al passato;
- tenuto conto degli elementi di stima di cui ai precedenti alinea e in base agli elementi di costo comunicati dall'Acquirente unico e da Terna è possibile ipotizzare una riduzione del costo medio annuo (2009) di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico rispetto al quarto trimestre dell'anno 2008;
- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo gennaio - dicembre 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento per l'anno 2008, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo PPE;
- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 291 milioni di euro;

- relativamente all'anno 2008, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla Nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico per il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è erogato il servizio è stimato pari a circa 89 milioni di euro;
- con comunicazione 1 dicembre 2008 l'Acquirente unico ha confermato i dati relativi ai prezzi di cessione per l'approvvigionamento di energia elettrica destinata alla maggior tutela nel periodo gennaio - dicembre 2007 comunicati all'Autorità lo scorso mese di settembre;
- le informazioni rese disponibili dalle imprese distributrici evidenziano il permanere di uno squilibrio tra il gettito della componente UC1 e le esigenze del sistema di perequazione dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato/tutelato relativo all'anno 2007, ad oggi stimabile in oltre 100 milioni di euro;
- tale stima è da intendersi provvisoria in quanto non inserita in un contesto sistematico di raccolta dati per la perequazione e poiché non tiene conto dei conguagli quantificabili successivamente alla definizione delle partite economiche di conguaglio load profiling;
- lo squilibrio di perequazione relativa ai costi di approvvigionamento di cui sopra è previsto che venga recuperato tramite la componente UC1 di cui comma 1.1 del TIV.

Considerato, inoltre, che:

- l'articolo 27 del TIV prevede l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per fasce orarie e per mesi o per raggruppamenti di mesi ai punti di prelievo serviti in maggior tutela che siano trattati orari o per fascia ai sensi del TILP; e che tale applicazione avverrà a partire dall'1 gennaio 2009, secondo tempistiche differenziate per tipologia di cliente, qualora siano passati, ai sensi del comma 7.4ter, tre o sei mesi dalla riprogrammazione del misuratore e durante i quali sia avvenuta l'informativa in fattura al cliente finale circa i propri consumi differenziati per fascia e la contestuale applicazione del corrispettivo PED monorario;
- a partire dall'1 gennaio 2009, per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e trattati monorari ai sensi del TILP, il TIV prevede l'applicazione di corrispettivi PED monorari; e ciò comporterebbe una variazione della spesa per quei punti cui alla data del 31 dicembre 2008 sono applicati corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie;
- analoghe considerazioni sono altresì valide per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW e trattati monorari ai sensi del TILP a partire dall'1 aprile 2009 e per i punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale usi domestici e trattati monorari ai sensi del TILP a partire dall'1 gennaio 2010;

- in base alle indicazioni fornite da alcuni esercenti la maggior tutela, sono attualmente applicati corrispettivi PED differenziati per fasce orarie anche a punti di prelievo appartenenti alla tipologia contrattuale bassa tensione illuminazione pubblica; punti per i quali, in base alla deliberazione ARG/elt 29/08, non è previsto un trattamento orario ai sensi del *load profiling*;
- le modalità di profilazione convenzionale per le immissioni di energia elettrica introdotte con la deliberazione ARG/elt 178/08 richiedono, in presenza di misuratori elettronici messi in servizio, la rilevazione dei dati di misura su base mensile al fine della corretta valorizzazione dell'energia immessa nell'ambito del servizio di dispacciamento;
- l'attuale programmazione dei misuratori elettronici non prevede la sistematica rilevazione su base mensile per i clienti domestici e non domestici bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW serviti in maggior tutela.

Considerato, infine, che:

- l'articolo 24 del TIV stabilisce, per l'anno 2008, un meccanismo di compensazione a regolazione degli eventuali scostamenti tra i ricavi derivanti dall'applicazione della componente RCV e i costi riconosciuti per l'attività di commercializzazione, meccanismo cui devono partecipare tutti gli esercenti la maggior tutela societariamente separati;
- il comma 25.2bis del TIV prevede che la Direzione Mercati dell'Autorità proceda a predisporre una specifica richiesta di dati ulteriori con riferimento alle voci patrimoniali ed economiche risultanti dalle relazioni semestrali dei citati soggetti esercenti, al fine di provvedere ad una stima dell'eventuale necessità di gettito relativa al meccanismo di compensazione di cui al precedente alinea;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni degli esercenti la maggior tutela in risposta alle Note per il meccanismo di compensazione, benché i dati siano ancora provvisori e non esaustivi, è possibile stimare un potenziale livello dei costi riconosciuti superiore a quello stimato per la determinazione dell'attuale livello della componente RCV, principalmente riconducibile al mancato pagamento per morosità da parte dei clienti finali e alla presenza di una struttura dell'attivo che sembra avere risentito di una variazione del livello del capitale circolante netto diversa da quanto precedentemente stimato;
- la variazione del livello della componente RCV ha un impatto diretto sulla componente DISPBT, determinata, oltre che in funzione del numero di clienti finali serviti in maggior tutela, anche sulla base del differenziale tra il livello del prezzo di commercializzazione della vendita di energia elettrica (corrispettivo PCV) e il livello della citata componente RCV;
- con riferimento ai clienti finali domestici, la quota della componente DISPBT articolata per scaglioni di consumo deve altresì tenere conto della nuova articolazione delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura D2 e D3, prevista dalla deliberazione ARG/elt 117/08.

Ritenuto opportuno:

- stimare prudenzialmente gli oneri relativi allo sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 111/06 per la quota parte ulteriore rispetto a quella valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima;

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio annuo 2009, in diminuzione il valore degli elementi PE e PD;
- prevedere che gli scostamenti residui, relativi al periodo gennaio – dicembre 2008 ed emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela ed i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi PED ai clienti finali cui è stato erogato il servizio nel medesimo periodo, siano recuperati tramite il corrispettivo PPE; pertanto, dimensionare tale corrispettivo con l'obiettivo di coprire entro la fine dell'anno 2009 gli oneri relativi all'anno 2008;
- fissare prudenzialmente l'aliquota della componente UC1 ad un livello tale da consentire, nel corso dell'anno 2009, il recupero degli squilibri della perequazione dei costi di approvvigionamento relativa all'anno 2007 ad oggi stimabile, in attesa della quantificazione definitiva.

Ritenuto, inoltre, opportuno:

- al fine di garantire continuità nell'applicazione dei corrispettivi ai clienti finali, prevedere che sia possibile continuare ad applicare, ai punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione altri usi trattati monorari ai sensi del TILP, l'articolazione dei corrispettivi PED per fascia oraria o bioraria eventualmente applicata a detti punti fino al 31 dicembre 2008;
- per le medesime finalità di cui al precedente alinea, prevedere che sia possibile applicare ai punti di prelievo relativi alla tipologia contrattuale bassa tensione illuminazione pubblica con rilevazione oraria dei consumi corrispettivi PED non monorari;
- prevedere la rilevazione su base mensile dei dati di misura per i punti di connessione corrispondenti a clienti finali in maggior tutela e nei quali possano avere luogo sia immissioni che prelievi, modificando contestualmente la programmazione dei misuratori ivi installati; e modificare altresì la Tabella 2 del TIV ai fini di garantire l'adeguamento dei dati trasmessi all'utente del trasporto alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, infine, opportuno:

- adeguare prudenzialmente in diminuzione la restituzione operata mediante la componente DISPBT, anche alla luce delle prime stime dei costi riconosciuti ai fini della definizione del meccanismo di compensazione di cui all'articolo 24 del TIV, e prevedere altresì la modifica dell'articolazione per scaglioni di consumo della componente DIPSBT per i clienti finali domestici;
- prevedere, anche al fine di minimizzare l'impatto sul capitale circolante netto degli esercenti la maggior tutela, che il corrispettivo PPE sia trattenuto, a titolo di acconto, dagli esercenti la maggior tutela, stabilendo altresì le modalità di versamento degli interessi nel caso in cui l'ammontare di perequazione comporti, ai sensi dell'articolo 13nonies del TIV, un versamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico da parte dell'esercente la maggior tutela.

DELIBERA

Articolo 1 ***Definizioni***

1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2 ***Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela***

2.1 I valori dell'elemento PE e dell'elemento PD per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 allegate al presente provvedimento.

2.2 I valori del corrispettivo PED per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle Tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 allegate al presente provvedimento.

Articolo 3 ***Aggiornamento del corrispettivo PPE***

3.1 I valori del corrispettivo PPE per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 4 ***Aggiornamento della componente UC1***

4.1 I valori della componente UC1 per il primo trimestre 2009 (1 gennaio – 31 marzo) sono fissati nelle Tabelle 5.1 e 5.2 allegate al presente provvedimento.

Articolo 5 ***Modifiche al TIV e al TIT***

5.1 Il TIV è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) ai commi 7.3, lettere a) e b) e 7.4, lettere a) e b) le parole “delle tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c),” sono sostituite dalle parole “della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c),”;
- b) al comma 7.3, la lettera d) è sostituita dalle seguenti lettere:
 - “d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
 - e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PE_M per tutti gli altri punti di prelievo.”;
- c) al comma 7.4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti lettere:

- “d) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_F^{mens} , per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettere b), nel caso in cui a detti punti di prelievo siano stati applicati corrispettivi PED non monorari alla data del 31 dicembre 2008;
- e) il prodotto tra il parametro λ ed il parametro PD_M per tutti gli altri punti di prelievo.”;
- d) ai commi 7.4bis e 7.4ter le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”;
- e) il comma 13nonies.4 è sostituito dal seguente comma:
 “13nonies.4 Ciascun esercente la maggior tutela e ciascuna impresa distributrice, in relazione ai singoli meccanismi di perequazione, entro il 30 novembre di ogni anno, provvede ai versamenti di competenza alla Cassa. Con riferimento al meccanismo di perequazione di cui al comma 13bis.1, lettera a), i versamenti alla Cassa sono maggiorati di un interesse pari all’Euribor a dodici mesi base 360, calcolato a decorrere dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’ammontare di perequazione.”;
- f) al comma 24.2 le parole “e dall’applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1” sono soppresse;
- g) al comma 24.3, dopo la lettera d), è aggiunta le seguente lettera:
 “e) il livello dei costi riconosciuti è da intendersi al netto del livello dei ricavi derivanti dall’applicazione dei contributi in quota fissa di cui al comma 7bis.1.”;
- h) al comma 27.1, lettera c), le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”;
- i) dopo il comma 27.4 è aggiunto il seguente comma:
 “27.4bis A partire dall’1 gennaio 2009 per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) trattati monorari con potenza disponibile superiore a 16,5 kW e a partire dall’1 aprile 2009 per quelli con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW si applicano:
 a) i corrispettivi di cui al comma 27.1 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l’applicazione di prezzi differenziati per le fasce orarie entro il 30 settembre 2007;
 b) i corrispettivi di cui al comma 27.1, lettera b), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l’applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.”;
- j) al comma 27.5, lettera b), le parole “lettera d)” sono sostituite dalle parole “lettera e)”;
- k) dopo il comma 27.6 è aggiunto il seguente comma:
 “27.6bis A partire dall’1 gennaio 2010, ai punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) trattati monorari si applicano i

corrispettivi di cui al comma 27.5 lettera a), per i punti di prelievo i quali il cliente abbia richiesto l'applicazione di corrispettivi PED differenziati per le fasce orarie F1 ed F23 entro il 31 dicembre 2008.”;

- l) al comma 27.7, lettera a), dopo le parole “mercato libero” sono aggiunte le parole “e per tutti i punti di prelievo serviti nel servizio di maggior tutela utilizzati anche per immettere energia elettrica nella rete”;
- m) al comma 27.7, lettere b) e c) dopo le parole “maggior tutela” sono aggiunte le parole “non ricompresi nella precedente lettera a)”;
- n) la Tabella 2 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2 – Informazioni da trasferire all’utente del trasporto ai sensi del comma 18.3

Valore incrementale di energia elettrica attiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)
Valori incrementali di energia elettrica attiva prelevata per fascia (F1, F2, F3) rilevati in data gg/mm/aa (letture per fascia)
Quantità di energia elettrica attiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall’ultima rilevazione (consumi per fascia)
Valore incrementale di energia elettrica reattiva prelevata complessivo rilevato in data gg/mm/aa (lettura)
Quantità di energia elettrica reattiva differenziale dall’ultima rilevazione (consumo)
Per i punti di prelievo con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, la quantità di energia elettrica reattiva prelevata differenziale per fascia (F1, F2, F3) dall’ultima rilevazione (consumi per fascia)
Potenza massima prelevata nel mese
Potenza impegnata
Tensione di alimentazione
Potenza disponibile
Costante K di trasformazione per presenta di trasformatore di corrente

- o) la Tabella 3 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 3: Componente $DISP_{BT}$

- a) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per le tipologie contrattuali di cui al comma 2.3, lettere b) e c)**

Tipologie contrattuali di cui al comma 2.3 aventi diritto alla maggior tutela		$DISP_1$	$DISP_3$
		<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>	<i>centesimi di eurokWh</i>
lettera b)	Punti di prelievo in bassa tensione per l’illuminazione pubblica	--	- 0,036
lettera c)	Altri punti di prelievo in bassa tensione	- 1052,51	--

- b) **Componente $DISP_{BT}$ di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo riferiti a alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW**

<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>
- 2042,08

Scaglioni di consumo (kWh/anno)		<i>centesimi di eurokWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0,059
1801	2640	0,665
2641	4440	1,483
Oltre 4440		2,515

- c) **Componente DISP_{BT} di cui al comma 7.7 per la tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a), relativamente ai punti di prelievo diversi da quelli di cui alla precedente lettera b)**

<i>centesimi di euro/punto di prelievo per anno</i>
- 1021,04

Scaglioni di consumo (kWh/anno)		<i>centesimi di eurokWh</i>
<i>da</i>	<i>fino a</i>	
0	1800	0
1801	2640	0
2641	4440	0
Oltre 4440		0

- p) la Tabella 6 del TIV è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 6: Fasce orarie con decorrenza 1 gennaio 2009

F1: ore di punta (peak)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 8.00 alle ore 19.00
F2: ore intermedie (mid-level)	
Nei giorni dal lunedì al venerdì:	dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00
Nei giorni di sabato:	dalle ore 7.00 alle ore 23.00
F3: ore fuori punta (off-peak)	
Nei giorni dal lunedì al sabato:	dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00
Nei giorni di domenica e festivi*:	Tutte le ore della giornata
* Si considerano festivi: 1 gennaio; 6 gennaio; lunedì di Pasqua; 25 Aprile; 1 maggio; 2 giugno; 15 agosto; 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre	

5.2 Il TIT è modificato nei termini di seguito indicati:

- a) l'articolo 51 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 51

Comunicazione del gettito del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1 del TIV

- 51.1 Gli esercenti il servizio di maggior tutela di cui al Titolo 2 del TIV comunicano alla Cassa, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, il gettito del corrispettivo PPE di cui al comma 7.1 del TIV, in relazione al servizio erogato nel bimestre medesimo.”;
- b) all’articolo 54, comma 54.1, lettera s) le parole “, alimentato dalla componente PPE di cui al comma 7.1 del TIV” sono soppresse.

Articolo 6

Disposizioni finali

- 6.1 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it), ed entra in vigore dall’1 gennaio 2009.
- 6.2 Il TIV e il TIT, con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento, sono pubblicati, successivamente all’1 gennaio 2009, sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

19 dicembre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis